



Rep. Ord. n° 903 del 23/10/2009

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Manin, tra via San Rocco e la chiesa di San Rocco

IL DIRIGENTE

- Considerato che con le motivazioni espresse con Deliberazione di Giunta Comunale n° 499 del 30/09/2009 "D.lgs. n. 285/1992, art. 7 c. 9 – Municipalità di Mestre-Carpenedo: estensione dell' Area Pedonale di via Daniele Manin e modifiche alla deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2006 e s.m.i. di delimitazione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali di Mestre", è stata istituita l'area pedonale di via Manin, nel tratto compreso tra la chiesa di San Rocco e via San Rocco;
- Considerato che per evitare che via Ferro, ossia il tratto di strada racchiuso tra la chiesa di San Rocco e Piazzale Candiani, risulti una Zona a Traffico Limitato senza accessi carrabili, l'area pedonale sopra definita è stata limitata alle fasce orarie 12.00 – 00.00 e 00.00 – 01.00, mentre per il resto della giornata la stessa area è da considerarsi Zona a Traffico Limitato;
- Vista l'Ordinanza Dirigenziale n° 233 del 23/05/2006 e s.m.i. con la quale si regola la circolazione nelle aree pedonali;
- Considerato che l'art. 3, comma 1, punto 2, del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, specifica che la circolazione all'interno delle aree pedonali è "zona interdotta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";
- Considerato che l'art. 3, comma 1, punto 54, del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, definisce Zona a traffico limitato una "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";
- Considerato che la scelta dei materiali e della sezione stradale è stata compiuta nella finalità di caratterizzare tale ambito come spazio pedonale, fatta salva la possibilità, per i residenti e gli aventi titolo ad accedere ai passi carrabili autorizzati esistenti, di transitarvi per l'entrata/uscita dagli spazi di loro pertinenza esterni alla sede stradale, come previsto dall'ordinanza n° 233 del 23/05/2006 così come modificata dall'ordinanza n° 273 del 15/04/2009;
- Riconosciuta l'opportunità, di consentire la circolazione dei velocipedi, vista la contiguità con via Ferro lungo la quale sono dislocati spazi predisposti per la sosta dei cicli;
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, punto 2), lettera i), dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Dipartimento Opere Pubbliche

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore ing. Franco Fiorin

Dirigente Area Mobilità e Traffico
Arch. Carlo Andriolo

Sede di Mestre
Villa Ceresa - Via Mancini n.10
tel. 0415459421 – fax 0415459490
30175 Mestre

Responsabile del procedimento:
arch. Carlo Andriolo

Responsabile dell'istruttoria:
dott. Matteo Stevanato



ORDINA

1. regolamentare la circolazione in via Manin, nel tratto compreso tra via San Rocco e la chiesa di San Rocco, secondo le seguenti disposizioni:

- a) istituire e segnalare l'area Pedonale dalle ore 12.00 alle ore 00.00 e dalle ore 00.00 alle ore 01.00;
- b) consentire l'accesso all'area pedonale agli aventi titolo ad accedere ai passi carrabili autorizzati, dislocati su via Ferro, corte Bettini e via Manin nel tratto compreso tra piazzetta Matter e via San Rocco, limitatamente alle operazioni di transito per l'entrata/uscita dagli spazi di loro pertinenza esterni alla sede stradale, nonché alle forze di polizia, ai mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento in servizio di emergenza;
- c) consentire il transito ai velocipedi, nonché alle categorie di veicoli escluse dalle limitazioni e indicate nell'ordinanza n° 233 del 23/05/2006 e s.m.i.;
- d) segnalare la Zona a Traffico Limitato, denominata "A2", dalle ore 01.00 alle ore 12.00;
- e) i permessi per l'accesso e la circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato "A2", rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si intendono automaticamente modificati. Gli aventi titolo ad accedere ai passi carrabili autorizzati in area pedonale, dovranno, al momento del rinnovo dei permessi ZTL in essere, presentare all'Ufficio ZTL di via Antonio da Mestre n.1 (tel: 041.988879) apposita documentazione attestante la titolarità del passo carrabile.

2. Modificare e integrare l'Ordinanza Dirigenziale n°233 del 23/05/2006 e s.m.i., come segue:

- a) Aggiungere alla tabella contenuta nel capitolo Aree Pedonali – Criteri Generali, le righe sottostanti:

ZTL	TOPONIMO	CIVICI PARI	CIVICI DISPARI	CICLI	
				SI	NO
A2	VIA DANIELE MANIN	da 2 a 36	da 1 a 35		X
A2	VIA DANIELE MANIN (dalle 12.00 alle 24.00 e dalle 00.00. alle 01.00)	da 38 a 44	da 37 a 59	X	

- b) Eliminare nella prima tabella relativa alle telecamere la riga sottostante:

TELECAMERA	TOPONIMO	ZTL	AREA PEDONALE	CIVICI PARI	CIVICI DISPARI
S. Rocco - S. Pio X	VIA DANIELE MANIN	A2		dal 2 al 44	dal 1 al 59

- c) Aggiungere nella prima tabella relativa alle telecamere la righe sottostante:

TELECAMERA	TOPONIMO	ZTL	AREA PEDONALE	CIVICI PARI	CIVICI DISPARI
S. Rocco - S. Pio X	VIA DANIELE MANIN	A2 (dalle 01.00 alle 12.00)	AP (dalle 12.00 alle 24.00 e dalle 00.00. alle 01.00)	da 38 a 44	da 37 a 59



La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Municipalità di Mestre Carpenedo, della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Mobilità – Area Mobilità e Logistica e alla Direzione Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della Municipalità.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 23 ottobre 2009

IL DIRIGENTE
arch. Carlo Andriolo